

Esame avvocato con orale rafforzato: il quesito deve partire dal diritto sostanziale

Publicato il 08/09/2022

N.00182 2022 REG.PROV.CAU.
N. 00349/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 349 del 2022, proposto da

...omissis....

difesa dall'avvocato Annamaria Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliata in Reggio Calabria, via del Plebiscito, n. 15;

la sottocommissione esaminatrice per gli esami di abilitazione alla professione di Avvocato istituita presso la Corte D'Appello di Ancona, non costituita in giudizio; *per l'annullamento*

previa sospensione dell'efficacia,

della mancata inclusione nell'elenco degli ammessi alla seconda prova orale della sessione di esami per l'iscrizione negli albi degli avvocati – anno 2021 e del giudizio di non idoneità riportato all'esito della prima prova orale degli esami di abilitazione alla professione di avvocato (sessione 2021) formulato dalla predetta Commissione di Ancona in data 4 maggio 2022 nonché di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto, precedente e consequenziale;

E PER OTTENERE, in sede cautelare, l'ammissione diretta della ricorrente alla seconda prova orale, o, in subordine, la ripetizione della prima prova orale con valutazione da parte di altra Sottocommissione, nel rispetto delle procedure e delle norme di legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022 la dott.ssa Agata

**Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che il ricorso appare *prima facie* fondato sotto i profili della violazione**

delle disposizioni dettate dall'art. 2, comma 2, del d.l. n. 31/2021, convertito con modificazioni dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, nonché dalle Linee generali per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, adottate dal Ministero della Giustizia con d.m. 9 febbraio 2022 e modificate con d.m. 18 febbraio 2022, atteso che il quesito sottoposto alla ricorrente è stato impostato senza partire da un istituto di diritto sostanziale ed ha contenuto pressoché esclusivamente di diritto processuale;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda cautelare proposta ai fini della rinnovazione della prima prova orale che dovrà essere sostenuta dalla ricorrente non prima di venti e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, davanti ad una Commissione tutta in diversa composizione rispetto a quella che ha adottato il provvedimento impugnato;

Ritenuto, infine, di porre le spese della presente fase del giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo, a carico dell'amministrazione resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria accoglie la domanda cautelare e per l'effetto:

a) sospende il gravato provvedimento di non ammissione della ricorrente alla seconda prova orale ai fini della rinnovazione della prima prova orale ai sensi di cui in parte motiva;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 24 maggio 2023.

Condanna la resistente amministrazione al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 800,00 oltre accessori se dovuti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Caterina Criscenti, Presidente

Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario, Estensore

Andrea De Col, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Agata Gabriella Caudullo

Caterina Criscenti